

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data giovedì 14 marzo 2024, alle ore 12:04 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Seconda Commissione - seduta 14-3-2024 - ore 12**" dell'organo Seconda Commissione - Bilancio e Finanze - Patrimonio - Contenzioso..

Presiede la seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale MILAZZO Eleonora**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente
Pellegrino	FERRANTELLI	Consigliere	✓	
Vito	MILAZZO	Consigliere	✓	
Leonardo	PUGLIESE	Consigliere	✓	
Guglielmo Ivan	GERARDI	Consigliere	✓	
Pietro	GIACALONE	Consigliere	✓	
Elia Francesca	MARTINICO	Consigliere	✓	
Bartolomeo Walter	ALAGNA	Consigliere		✓
Giancarlo	BONOMO	Consigliere	✓	
Antonio	VINCI	Consigliere		✓
Nicola	FICI	Consigliere		✓
Eleonora	MILAZZO	Vice Presidente del Consiglio Comunale	✓	

Alle ore 12:04, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Sul punto, prende la parola **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO** che dichiara:

"Buongiorno a tutti.

Diamo avvio alla Commissione bilancio alle ore 12."

Prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Chiedo al Segretario di chiamare l'appello.

Grazie Presidente.

e la Commissione Consigliere Bilanci e Finanze del 14 marzo 2024, il verbale numero 19.

Milazzo Eleonora, presente.

Pugliese Leonardo, presente.

Alagna Walter, assente.

Bonomo Giancarlo, presente.

Ferrantelli Pellegrino è assente ma è presente il consigliere Gaspare Di Girolamo che è delegato.

Fici, Nicola, assente.

Gerardi, Ivan, è assente, ma ha delegato il consigliere Michele Accardi che è presente.

Giacalone Pietro, presente.

Martinico Elia, presente.

Milazzo Vito, assente.

Vinci Antonio, presente.

Sono presenti 8 consiglieri su 11, la seduta è valida."

Prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Presidente diamo atto che alle ore 12 e 8 minuti è entrato il consigliere Mario Rodriguez con delega da parte del consigliere Nicola Fisci."

Alle ore 12:11, si unisce alla seduta **Consigliere Bartolomeo Walter ALAGNA**.

Interviene **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**:

"Dato lettura dell'appello dei presenti, il consigliere Walter Alagna è entrato alle ore."

Sul punto, prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario** che dichiara:

"12.10 minuti entra il consigliere Walter Alagna."

Interviene quindi **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**:

"Grazie segretario.

Continuiamo a dare lettura della delibera riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Panatletico, somme dovute al titolo di esercitore giusta sentenza della Corte d'Appello numero 1.258 del 2023 Continuiamo la lettura.

Allora, eravamo arrivati fino a società attrice, quindi la causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e con produzione documentale parte della quale consegnata dalla società attrice ai consulenti tecnici d'ufficio dopo la scadenza di tutti i termini perentori indicati all'articolo 183,6.

Sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti la causa veniva decisa con sentenza numero 448 del 2016 del 23 maggio del 2016 notificata il 22 giugno del 2016 con la quale il Tribunale di Marsala in composizione monocratica condannava il Comune di Marsala convenuto al risarcimento dei danni in favore del ASDUS panatletico dell'ammontare complessivo di 153.553.554,48 euro.

oltre IVA interessi e spese processuali liquidate in euro 458 euro per e sborsi di EUR 13.430 per compensi più accessori oltre ancora a spese di CTU, avverso la pretenda sentenza del Comune di Marsala, ha proposto appello affidando l'incarico all'Avvocato Messina, procuratore del giudizio di primo grado, il quale all'epoca ha richiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ed in relazione della quale la Corte di Appello di Palermo con ordinanza del 29 dicembre del 2016 ne ha disposto la sospensione limitatamente alla somma accedente, quella di Euro 50.000 del maggior rimpporto in cui pagamento il Comune di Marsala è stato condannato.

Con delibera del 197 del 1510 del 2019, a causa del decesso dell'Avvocato Messina, la Giunta Municipale ha affidato l'incarico all'Avvocato Cosimo di Girolamo, efferente all'Ufficio dell'Avvocatura Comunale per la presecuzione del giudizio.

Averso la predetta sentenza, il Comune di Marsala proponeva appello esponendo che dalla relazione di accertamento tecnico Del 21 maggio 2013, redatta dai consulenti tecnici dell'Ufficio, Fabio Giardina ed Alessandra Giorgianni, non si avvinceva con adeguata certezza da quale parte del suolo aveva avuto origine di collasso essendo state avanzate solo mere ipotesi di probabilità fondate sulla circostanza che il settore dell'area comunale molto prossimo e confine con la proprietà panatletico coincideva con il punto di massima depressione della forma e che si era originata in superficie, senza peraltro rilevare che i consulenti avevano accertato che era un vuoto non soltanto il sottosuolo comunale ma anche il sottosuolo della quale era stato realizzato l'impianto sportivo.

Non poteva pertanto escludersi che l'eccedimento fosse avvenuto nel sottosuolo dell'area sulla quale era stato realizzato l'impianto sportivo da un articolato sistema di cavità antropiche, apogee e anche qualora si ritenesse che il crollo per cui a causa aveva avuto origine il sottosuolo del terreno comunale non poteva attribuirsi al comune la presunzione di colpa di cui l'articolo 2051 non essendo lo stesso custode dell'area di questione non potendosi in generanza dei movimenti che si potevano verificare nel sottosuolo del terreno il collega Vito Milazzo ha appena entrato.

alle ore 12 e 15.

Continuo la lettura.

La vigilanza dei movimenti si potevano verificare nel sottosuolo del terreno di proprietà a 10-20 metri di profondità, laddove poteva anche non sussistere un interesse all'utilizzazione All'epoca in cui la palestra era stata progettata e realizzata il comune di Marsala non era proprietaria dell'area limitrofa in quanto lo sarebbe divenuto vent'anni dopo.

Pertanto l'evento lesivo era da ricondurre al caso fortuito cioè a fattore esterno e stranio alla sfera soggettiva.

Il Comune, pertanto, contestava la quantificazione delle spese per la riparazione dell'immobili così come quantificato dal Ctu, ritenendo inoltre che se il giudice di prime cure avesse effettuato una valutazione corretta dell'attribuzione delle responsabilità reciproche avrebbe dovuto porre a carico della società appellata all'80% dei danni e il 20% a carico del Comune di Marsala.

L'Unione Sportiva Panatletico si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello ritenendo l'infondatezza dei motivi esposti e reinterando le conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio.

che nonostante i rilievi mossi la Corte di Appello di Palermo concludeva la causa con sentenza numero 1258 del 36 2023 con la quale veniva deciso che il dissesto sotterraneo ha dato luogo ai danni dell'immobile della società appellante e che il Comune di Marsala era tenuto alla custodia anche ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile degli Ambienti del Sottosuolo e pertanto ha ritenuto di riformare parzialmente le sentenze appellate rese in data 23 e 24 maggio del 2016 dal Tribunale di Marsala, riducendo l'ammortare, l'ammontare, l'ammontare risarcitorio ad 149.567,34 euro con condanna del Comune di Marsala al pagamento in favore dell'Associazione Sportiva dell'Attentistico Unione Sportiva Panatletico ai tre quarti delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per intero e per il primo grado di giudizio in 13.430 euro per compensi ed euro 458 euro per esborsi oltre spese generali IVA e CPA nella misura legalmente dovuta e per il secondo grado di giudizio 7.200 euro oltre spese generali IVA e CPA nella misura dovuta e compensa tra le parti rimanenti di un quarto.

In data 3.7.2023 Con nota protocollo 62.332 l'Avvocato Cosimo di Girolamo ha trasmesso al dirigente del settore lavori pubblici copia della sentenza di appello la 1.258 del 2023 resa nel procedimento e scritto al numero 1.683 del 2016 rappresentando inoltre che da un attento esame della sentenza non si profilano gli estremi per ricorrere in Cassazione e che con la nota del 30 ottobre del 2023, protocollo 97.978, gli Avvocati Venuti e Rallo hanno trasmesso specifica delle somme dovute a titolo di spese legali.

Stante che con ordinanza di correzione di errore materiale la Corte di Appello ha provveduto ad emettere provvedimento di correzione dell'errore materiale in corso nella sentenza 1258 del 2023, nella parte in cui ha disposto la distrazione delle spese legali di entrambi i giudizi come liquidati in dispositivo.

che sulla scorta delle statuzioni della condanna e nel riferimento alle spese legali devono liquidarsi sono di 10.072,50 per compensi di primo grado, oltre 1.510 euro per le spese generali, 463,33 centesimi per CPA ed euro 343,50 per sborsi nonché i 5.400 euro per compensi di secondo grado, 810 euro per spese generali e 248,40 euro per CPA e dunque un importo complessivo di 18.848,60 euro da liquidarsi nella misura di €9.424,30 a favore dell'Avvocato Stefano Venuti e di €9.424 a favore dell'Avvocato Arianna Rallo."

Alle ore 12:14, si unisce alla seduta **Consigliere Antonio VINCI**.

Alle ore 12:22, lascia la seduta **Consigliere Pietro GIACALONE**.

Alle ore 12:22, si unisce alla seduta **Consigliere Pietro GIACALONE**.

Alle ore 12:24, lascia la seduta **Consigliere Pietro GIACALONE**.

Sul punto, prende la parola **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO** che dichiara:

"Correggo allora 12 e 25, grazie."

Interviene **Amministrativo Commissione Segretario:**

"Che la nota pro"

A questo punto, interviene **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO:**

"forma veniva avvisata per la correttezza dell'assessa all'avvocato Cosimo Di Girono che in data 16-11-2023 è stata trasmessa con nota protocollo di 103.796 da parte dell'avvocatura comunale pervenuta a firma del signor Prisma Ignazio di legale rappresentante dell'Associazione Dilettantistica Panatetico con la quale chiede che i pagamenti avvengano in modalità disgiunta e che vengono corrisposti unicamente le spese processuali di cui ha il dispositivo di condanna e non anche le sorte capitale e gli interessi che verranno liquidati a seguito di apposita richiesta dell'Associazione.

che è pervenuta in data 21-11-2023 dichiarazione da parte degli avvocati di adesioni al regime di forfettario e pertanto non è dovuto un pagamento all'importo di un totale d'iva.

che in data 31-10-2023 con protocollo 98.572 è pervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione dell'imposta di registro a vente per un importo di 208,75€, comprensive anche delle spese di notifica, che con delibera del Consiglio Comunale di 191 del 20-12-2017 veniva riconosciuto un debito fuori bilancio in favore dell'Associazione di Lattentistica Panatetico pari a Euro 50.000 sulla scorta dell'ordinanza interlocutoria resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 29-12-2016.

Nel giudizio avente numero di registro generale."

Prende la parola **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO:**

"Dopo la lettura data dal vicepresidente relativamente alla delibera che è stata trasmessa dal Consiglio Comunale, direi di procedere alla lettura della relazione illustrativa in riferimento a debiti fuori bilancio essenziale dell'articolo 194,1 lettera A degrado legislativo 267 del 2000.

Con ricorso per accertamento tecnico preventivo del 20 gennaio 2012, l'associazione sportiva dilettantistica Unione Sportiva Panatletico adiva il Tribunale di Marsala lamentando che in data setta giugno 2011 l'immobile della prete associazione con ingresso da via della gioventù era stato coinvolto in un'evidente fenomenologia di collasso gravitativo.

che aveva avuto origine nel sottosuolo degli nitrofi terreni di proprietà del comune di Marsala, compresi tra l'ossesso immobile e la via degli atleti, ciò provocando l'abbassamento del terreno di sedime, mettendo nel nudo la trave di fondazione che appariva completamente priva di appoggio, che l'ente comunale con ordinanza del 16 giugno 2011 aveva ingiunto il ricorrente di mettere in atto tutti gli adempimenti volti ad inibire l'accesso all'area di proprietà della società.

e di operare con effetto immediato i necessari interventi di risanamento.

La società ricorrente chiedeva al Presidente di Ito che fosse nominato un consulente tecnico di ufficio per accertare allo Stato dell'Immobilia la causa dei danni, nonché l'ammontare degli sessi.

Con ergianza del 21 febbraio 2012, il Presidente del Tribunale di Marsala ammetteva il chiesto di accertamento tecnico preventivo.

incaricando a tal fine l'ingegnere Fabio Giardina e il geologo Alessandra Giorgianni.

E questi ultimi, a seguito delle spettate indagini, con relazione tecnica depositata il 25 maggio 2012, accertavano che il collasso gravitativo si era verificato nel sottosuolo dell'impianto sportivo e dell'antico sottosuolo comunale che, in un remoto passato, era stato oggetto di sfruttamento minerario.

I tecnici nominati di ufficio stimavano in circa 64.000 euro le interventive per il ripristino dei luoghi, di cui 50.000 euro per attività di consolidamento all'interno della cavità e 14.000 euro per le elaborazioni esterne che descrivevano un compito metrico legato alla relazione predetta.

Sulla scorta delle risultate della consulenza della Tecnica d'Ufficio, in data 13-11-2013, la società Panatletico conveniva in giudizio il Comune di Marsala, richiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni.

Ritenere che fenomeni di collasso gravitativo che hanno interessato il terreno di proprietà comunale, sito in Marsala nella via degli Atleti, limitrofo all'area di proprietà della Panatletico, hanno coinvolto sia la corte esterna che l'edificio della palestra.

Ritenere e dichiarare che i danni subiti all'Atletico sono da correre come effetto causa al fenomeno verificato sinare comunale e alle mancate azioni di protezione del territorio da parte dell'amministrazione comunale.

Condannare in ogni caso il Comune di Marsala in persona del Sindaco protempore a pagare in favore della concludente la somma complessiva di 220.583,21 come sopra puntualmente specificata o di quell'altra maggiore o minore che risulterà approvata nel corso del giudizio.

Condannare altresì il Comune di Marsala a risarcire alla concludente l'ulteriore somma necessaria per i lavori da eseguire per la sistemazione del piazzale con binder e strato di asfalto nell'area interessata all'intervento.

Con comparsa di risposta del 4 marzo 2014, il Comune di Marsala negava in via principale ogni prove da responsabilità in ordine a fatti contestati sotto entrambi i profili dedotti dalla società panatletico.

A riguardo evidenziava che doveva attribuirsi a quest'ultimo l'esclusiva responsabilità dell'avvenuto crollo per aver realizzato l'impianto sportivo su terreno in idoneo all'edificazione, in quanto vuoto nel sottosuolo, avvalendosi di documentazione tecnica facente parte del progetto strutturale, riprodotto una falsa situazione del sottosuolo, del tutto diversa da quella effettiva.

In subordine, lente e convenuto in giudizio, contestavano il Quantum la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice nei suoi confronti e chiedeva che fosse accolta contenendola del 20% rispetto all'importo complessivo di 64.000 euro.

Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa veniva decisa con sentenza del 23 maggio 2016, con la quale il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, condannava il Comune di Marsala a risarcire nei confronti del panatletico l'ammontare complessivo di 153.554,48.

avverso la predetta di sentenza, il Comune di Marsala ha proposto appello e in questo appello, praticamente, la sospensione e l'esecutività della sentenza impugnata e la Corte d'Appello di Palermo, con l'ordinanza del 29 dicembre 2016, ne ha disposta la sospensione, limitatamente alla somma di 50.000 euro.

con delibera del numero 197 del 1510 del 2019 a causa del decesso da parte dell'Avvocato Messina, è subentrato l'Avvocato Cosimo di Girolamo.

Il Comune contestava la quantificazione delle spese per la ripartizione dell'immobile, così come quantificata dal CTU, ritenendo inoltre che se il giudice di prima cura avesse effettuato una valutazione corretta dell'attribuzione della responsabilità reciproca, avrebbe dovuto porre a carico della società appellata l'80% dei danni e il 20% a carico del comune.

L'unione del sportivo panatletico si costituì in giudizio e contestava l'avverso appello ritenendo in infondatezza dei motivi esposti e reiterando le conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti tecnici di ufficio.

Nonostante rilevi mossi, la Corte Appello di Palermo decideva la causa con sentenza del 30 giugno 2023 con la quale veniva deciso che il dissesto sotterraneo ha dato luogo ai danni dell'immobile della società appellata e che il Comune di Marsala era tenuto alla custodia anche senza l'articolo 2051 del Codice Civile nelle ambienti del sottosuolo e pertanto ha ritenuto di riformare parzialmente la sentenza appellata resa nel maggio del 2016 al Tribunale di Marsala, riducendola a montare da aspettate un attimo che vedo la cifra perché qua non c'è scritto, 220.583 a 149.567,34 condannando il Comune di Marsala a pagare in favore dell'Associazione Panatletico tre quarti delle spese di entrambi il giudizio che liquida per intero per il primo grado 13.430, per compensi d'euro 458 per esborsi oltre IVA-CPA e per il secondo grado 7.002 oltre IVA-CIPA e compensa tra le parti rimanente un quarto.

In data 3 luglio 2023, con nota del protocollo numero 62.332, l'abogado di Girolamo ha trasmesso al dirigente ai lavori pubblici la sentenza alla Corte d'Appello numero 1.258.023.

Resta nel procedimento iscritto il numero 1683-2016, rappresentando inoltre che da un attento esame della sentenza non vienono all'estremio ricorrere in Cassazione.

Con nota del 30/10-2023 al protocollo numero 97-97-8, gli Avvocati venuti in rallo hanno trasmesso specifica delle somme dovute a titolo di spese legali, istante che con l'ordinanza di correzione di errore materiale la Corte d'Appello ha provveduto a correggere l'errore materiale in corso nella sentenza numero 12258-2003.

nella parte in cui è disposto la distrazione delle spese legali di entrambi i giudizi come liquidati in dispositivo.

Che sulla scorta delle statuizioni di condanna e riferimento alle spese legali devono liquidarsi 10.072,50 per compensi di primo grado, oltre 1.510,87 per spese legali, 463,33 per CPA, 343,50 per sborsi, 5.004 per compensi al secondo grado, 810 per spese generali, 248,40 per cpa e dunque un importo complessivo di 18.848,60 da liquidarsi nella misura di euro 9.424,30 in favore dell'avvocato Stefano Venuti.

e 9.424,30 in favore dell'Avvocato Arianna Rallo, che l'importo relativo alla sassazione dei letti giudiziari da pagare è 208,57 nei confronti dell'Agenzia dell'entrata di Palermo a titolo di imposta di registrazione della sentenza resa tra le parti.

Per tutto quanto soprariferito, con proposte di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui alla presente relazione si procederà a riconoscere il debito fuori bilancio esenzia l'articolo 194,1 lettera A del decreto legge 267 del 2000, pari ad euro 19.057,35 per somme relative alle spese legali in esecuzione della sentenza, nonché a provvedimento di tassazione degli atti giudiziari da devolversi in favore delle agenzie dell'entrata, al fine di effettuare pagamenti così a seguito dell'adozione delle deli per il Consiglio Comunale, si provvederà alla liquidazione del pagamento, a firma di funzionario dottoressa Paola Silvia Catalana, la titolare del condensoso lavori pubblici dottoressa Gabriella Abrignani e il visto dell'ingegnere Franzo Amora.

Questa era la relazione inerente alla illustrativa per il debito fuori bilancio inerente alle spese legali.

Stavo vedendo se c'era una relazione relativa alla sentenza in generale.

Abbiamo un'altra relazione che nel corpo è identica a quella che già abbiamo letto, per una questione di celerità e non dover andare a leggere di nuovo tutto quello che già abbiamo letto, nella parte finale termina in questo modo, per tutto quanto sopra riferito, quindi sempre per quanto riguarda le premesse sono tutti uguali perché si tratta dello stesso atto deliberativo, per tutto quanto sopra riferito, con proposte e deliberazione di consiglio comunale di quella presente relazione, si procederà a riconoscere il debito fuori bilancio dell'articolo 194,1 lettera A, decreto legge 267 del 2000, pari ad euro 118.624,69, per somme relativamente alle spese legali liquidate, in esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello 1258-2023.

Quindi sono due relazioni, ripeto, una e l'altra hanno lo stesso identico contenuto tranne la parte finale, una fa riferimento alle spese legali così come specificata e l'altra invece è relativa al quantum richiesto e così come è condannato il Comune di Marsala a risarcimento.

Ricordo inoltre a tutti coloro che sono qui presenti che la delibera Lado Libra chiede a noi consiglieri di riconoscere il debito fuori bilancio per una somma complessiva di 118.624,69.

di cui 18.848,60 così come specificato nella relazione illustrativa che ho letto per prima erano 50% e 50% in favore dell'Avvocato Venuti e l'Avvocato Errallo, 208,75 per quanto riguarda la tassazione degli atti giudiziari che sono dovuti per la registrazione della sentenza di primo grado e un risarcimento in favore della plana atletico di 99.567,34.

A questo punto se c'è qualcuno che vuole intervenire nel merito.

Noi volevamo procedere, chiede quel consigliere Milazzo, stavamo in previsione di ascoltare qualcuno in commissione per giovedì prossimo, volevamo convocare noi l'ufficio legale per avere dei chiarimenti anche se vi dico a parere della sottoscritta è tutto ben chiaro perché comunque c'è sentenza al riguardo quindi c'è da pagare in maniera necessaria, però un passaggio è d'obbligo perché l'importo è veramente elevato e quindi comunque qualche chiarimento andrebbe fatto con l'Ufficio Legale.

Quindi chiedo al Segretario di convocare per giovedì prossimo l'Ufficio Legale in persona dell'Avvocato Cosimo di Girolamo, che è stato lui che ha seguito il procedimento per tutta la parte successiva al decesso dell'Avvocato Messina."

Interviene quindi **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO:**

"di intervenire il collega Rodriguez, se prego, nella facoltà."

Alle ore 12:41, lascia la seduta **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI.**

Alle ore 12:41, si unisce alla seduta **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI.**

Interviene **Consigliere Gaspare DI GIROLAMO:**

"Grazie Presidente.

Chiedo per una cosa mia personale, siccome da diversi anni che sono contigliere e mi sembra che altre volte c'è stato questo argomento in essere.

Mi risulta, e come dicono anche le carte, che circa 12-13 anni fa la parola dell'Atletico nella figura del Presidente aveva chiesto 50 mila euro, mi sembra, di risarcimento per poter sistemare il muro cadente e altre opere che è stato causato da questo cedimento.

Perché il Comune di Marsala allora con il Sindaco Potembre o con l'Ufficio non hanno provveduto al pagamento e adesso giustamente il prezzo è levitato perché fra le spese che sono aumentate, i danni, fra le spese legali e quant'altro, arriviamo a questa cifra.

Quindi se mi può dare la risposta,"

Interviene quindi **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO:**

"se l'è accorrente, grazie.

Sì, grazie.

Consigliere Rodriguez, alla luce di quanto emerso dalle carte, dalla nostra disposizione, dalla documentazione che ci è stata trasmessa, se vince ovviamente il Comune di Marsala come strategia difensiva, quindi questo in prima battuta, deciso, queste sono scelte discrezionali dell'Ufficio Legale a cui potrei dare il risposto ovviamente, l'avvocato Messina non più

ma l'avvocato di Girolamo, sono delle strategie che ovviamente vengono adoperate in maniera discrezionale e quindi non possiamo andare a sindacare su quelle scelte.

Posto questo, da quello che emerge dalle carte, ripeto, c'è stata una relazione tecnica di parte in cui ovviamente loro hanno cercato di andare a ricostruire, l'è accaduto, e andando a contestare che il panatletico ha costruito una parte del fabbricato su un sottosuolo che poteva essere soggetto a degli avallamenti.

Di conseguenza la strategia difensiva adoperata, poi questo glielo dirà ovviamente l'avvocato che ha seguito il procedimento, è stata proprio quella.

Sulla base, ovviamente, sulla scorta di quelle che sono state le rilevanze tecniche fatte dai periti, quindi non riesco a rispondere io perché è una strategia che hanno scelto loro e comunque rispetto al primo grado l'appello si è ridotto notevolmente come importo da dover elargire nei confronti loro.

Io a questo punto, avendo terminato la lettura di tutti gli atti, non mi resta che rinnovare l'invito in commissione per l'Avvocato di Girolamo, segretario per la seduta di giovedì 21 marzo, sempre alle ore 12, e se non ci sono altri interventi, di chiudere la seduta alle ore 12 e 45."

Alle ore 12:45, lascia la seduta **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI**.

Alle ore 12:45, lascia la seduta **Consigliere Giancarlo BONOMO**.

Alle ore 12:45, lascia la seduta **Consigliere Elia Francesca MARTINICO**.

Alle ore 12:45, lascia la seduta **Consigliere Guglielmo Ivan GERARDI**.

Alle ore 12:45, lascia la seduta **Consigliere Leonardo PUGLIESE**.

Alle ore 12:45, lascia la seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**.

Augurando una buona giornata a tutti.

La seduta termina alle 12:45.